

Vincenzo Baldini

**LA SOCIETÀ MULTICULTURALE COME “QUESTIONE”
GIURIDICA*.**

1. “Multiculturalismo” è espressione che, in generale, vale ad indicare la presenza, in uno stesso contesto sociale, di diverse culture e si rappresenta oramai quale fenomeno empirico delle società statali europee.

Ma, ad una declinazione in chiave assiologica, essa si rivela anodina, sovente evocata piuttosto come uno slogan per indicare valori che, rileva, tra gli altri, *Amartya Sen*, appaiono in verità “poco chiari”¹; o per alludere a condizioni non sempre percepite di segno positivo. Se, per un verso, il multiculturalismo è ritenuto presupposto fondamentale per lo sviluppo di un autentico pluralismo culturale, per altro verso esso reca con sé un “complesso di problematiche riconducibili alla presenza -per la prima volta all’interno delle omogeneità nazionali e sociali, delle identificazioni e delle individuazioni costruite nei secoli in Europa dall’azione uniformante della statualità moderna- di differenze culturali di cui sono portatori non tanto «nativi» quanto immigrati di diverse etnie e religioni che -...- sono una realtà del tutto nuova”².

2. Con riferimento al piano giuridico, il multiculturalismo rivela la condizione (negativa) di “forme di pluralismo culturale diverse tra loro, ciascuna delle quali rappresenta una sfida distinta dalle altre”³. A differenza del pluralismo, il quale “nasce da una storia comune” e, dunque, si “è dimostrato integrabile in visioni d’insieme della vita collettiva”, il multiculturalismo porrebbe a con-

* Relazione presentata al Convegno su: “*La cittadinanza europea tra appartenenza nazionale e condivisione dei valori*”, Milano, Università Bicocca, 9 febbraio 2011”.

¹ A. Sen, *Identità e violenza* (2006), tr. It. Roma-Bari, 2008, p115.

² Così, C. Galli, *Introduzione*, in C. Galli (a cura di), *Multiculturalismo*, Bologna, 2006, pp. 9-10.

³ Così, W. Kymlicka, *La cittadinanza multiculturale* (tr. it. di *Multicultural Citizenship*, 1995), Bologna 1999, p. 21.

fronto “storie estranee l’una all’altra”, quando non addirittura “storie conflittuali”⁴. In tal senso, esso si configura anche come “la” sfida della modernità alla forza inclusiva della Costituzione repubblicana⁵ e, nel contempo, come una insidia alla sua originaria forza identitaria⁶.

Quanto tale condizione possa concorrere, poi, a connotare nel senso di una conflittualità permanente l’ordinamento giuridico statale, piuttosto che rappresentare una “questione” a cui dovere (e potere) fornire soluzioni secondo gli obiettivi ed i compiti propri dello Stato costituzionale di diritto, resta perciò ancora tutto da verificare.

3. L’interesse al tema del multiculturalismo nasce fondamentalmente da fatto che esso si presta a trattazioni differenti, secondo rispettivamente, il punto di angolazione prescelto.

Per un giurista, credo che il primo problema sia allora quello di specificare il campo di analisi, *id est* la percezione del multiculturalismo quale “questione giuridica”.

Nell’affrontare questo tema, *Erhard Denninger* assume a punto di partenza la prospettiva di *Jürgen Habermas*, di una strutturale distinzione, cioè, tra, rispettivamente, la “Nazione dei cittadini” e la “Nazione quale comunità dei *Volksgenosse*” (la cd. Nazione originaria) che condivide una lingua ed una storia comune⁷. E’ soltanto ad un più “astratto, cioè a livello giuridico dall’ ”universa-

⁴ G. Zagrebelsky, *La virtù del dubbio*, Roma-Bari, 2007, p. 118.

⁵ Al riguardo, cfr. per tutti G. Zagrebelsky, *La virtù del dubbio*, Roma-Bari, 2007, part. p. 103 ss. Con riguardo, in particolare, alla sfida che il multiculturalismo propone per le istituzioni scolastiche, cfr. M. Ostinelli, *L’educazione civica democratica di fronte alla sfida del multiculturalismo*, in AA.VV., *Multiculturalismo*, cit., p. 109 ss.

⁶ Sul punto, con riguardo anche all’analisi dei vari concetti di „identità“ e del modo in cui la Costituzione può considerarsi –in via immediata o mediata– generatrice di identità, v. A. v. Bogdandy, *Europäische und nationale Identität: Integration durch Verfassungsrecht ?*, in *VVDStRL* 62 (2002), Berlin, 2003 p. 10156 ss.

⁷ Pur riconoscendole storicamente un’influenza positiva nella determinazione di una integrazione e solidarietà sociale, soprattutto dopo le vicende connesse alla Costituzione di Weimar*, *Habermas* arriva a ripudiare quest’ultima declinazione del concetto di Nazione, anche in ragione dell’accezione “deteriore” che della Nazione come gruppo omogeneo aveva espresso *Carl Schmitt*.

listico“ (in lingua kantiana, ‘cosmopolitico’) concetto di “nazione dei cittadini” “il solo idoneo alla connessione con il profilo dei diritti umani e della cittadinanza mondiale” che dovrebbe essere affidata, oggi, la corrispondente funzione generatrice dell’integrazione sociale⁸. Il rifiuto di un Nazionalismo etnocratico configura, pertanto - contro l’orientamento dominante della dottrina del diritto dello Stato, espresso dai vari *Josef Isensee, E.-W. Böckenförde, Otto Depenhauer, Christian Hillgruber* e altri- il necessario presupposto per uno sviluppo del *Verfassungspatriotismus*⁹.

Ma lo stesso *Denninger* criticando una “falsa” interpretazione del pensiero di *Habermas*, precisa come “il vincolo del patriottismo costituzionale alle astratte procedure ed ai principi” -tali essendo “la rappresentanza democratica ed il procedimento di decisione così come i diritti dell’uomo e i diritti fondamentali”- viene comunque a nutrirsi del “consonante patrimonio di tradizioni culturali”¹⁰, giacché “gli ordinamenti giuridici sono sempre “eticamente impregnati” (...). Così, il “*Verfassungspatriotismus*” non può configurarsi come una categoria culturalmente neutra giacché “i cittadini fanno propri i principi della Costituzione non nel loro valore astratto” ma nella loro portata concreta quale desunta “dal contesto storico delle rispettive storie nazionali”¹¹ . “Tra i cittadini nasce una solidarietà come sempre anche astratta e procurata/mediata dal diritto soltanto se i principi di Giustizia hanno accesso nel più spesso intreccio degli orientamenti di valore”¹².

Il “passo decisivo verso un fondamento dello Stato attraverso il patriottismo costituzionale, verso una democratica nazione dei cittadini ...” starebbe, dunque, nello “scollegamento (*Entkoppelung*)

⁸ E. Denninger, “*Die Rechte der Anderen*” *Menschenrechte und Bürgerrechte im Widerstreit*, in, *Kritische Justiz*, 2009, p. 226 ss., part.p. 231.

⁹ espressione che, come è noto, *Habermas* mutua da *Dolf Sternberger* .

¹⁰ „Denn von Anfang an hat Habermas betont, die verfassungspatriotische Bindung an die abstrakten Verfahren und Prinzipien, das sind demokratische Repräsentation und Entscheidungsverfahren sowie Menschenrechte bzw. Grundrechte, müsse sich „aus dem konsonanten Erbe kultureller Überlieferungen speisen.“: così E. Denninger, “*Die Rechte der Anderen*” cit., p. 233 che cita Habermas, *Eine Art Schadensabwicklung*, 1987, p. 173 (citato in nota 32).

¹¹ *Idem*.

¹² *Idem*.

dell'integrazione etica di gruppi e subculture dall'integrazione politica che comprende tutti i cittadini"¹³. Ciò significa che "una persona è riconosciuta anche come componente di una comunità, di una subcultura, la quale è integrata intorno ... ad un'altra concezione del Bene".

La cultura politica comune a tutti i cittadini ha, invece, radici "in una interpretazione dei principi costituzionali, che ogni Stato-Nazione intraprende dal punto di vista della connessione storica di esperienza e che, *pertanto, proprio eticamente non può essere neutrale*" (corsivo mio: n.d.r.)^{14 15}.

L'auspicio è, in fine, quello di un ampliamento della comunità dei cittadini attraverso, principalmente, un'estensione dei diritti di cittadinanza. In tal senso, ritiene l'A. che la legge tedesca sulla cittadinanza, che nella forma acquisita in seguito all'approvazione, nel 2004, della legge sull'immigrazione, realizzi un allontanamento dal criterio dello *jus sanguinis*, segno di un importante rinnovamento "culturale" che diventa "*fattore di giustificazione di una nuova appartenenza politica*". Tra i fattori di convivenza solidale acquistano maggiore significato, così, la comunanza di lingua, la (aiuto di) vicinanza, il lavoro comune e lo scambio economico.

¹³ „Entkoppelung der ethischen Integration von Gruppen und Subkulturen von der alle Staatsbürger umgreifenden politischen Integration“: *Idem*.

¹⁴ „Die Entkoppelung der ethischen Integration von der allgemeinen politischen Integration bedeutet, dass eine Person auch als Mitglied einer Gemeinschaft, einer Subkultur, anerkannt wird, „die um eine jeweils andere Konzeption des Guten integriert ist“ “: *Idem*.

¹⁵ Nel concetto habermasiano di "ragione comunicativa" quale strumento universale di coesione si situerebbe, in ultima analisi, la base comune nelle società multiculturali in cui, tra l'altro, "il medesimo rispetto per ciascuno (*corsivo dell'A.*: n.d.r.) si estende non al simile, ma alla persona dell'Altro o degli Altri nella loro diversità"¹⁵. Il "*solidale garantire per l'altro come uno di noi*" (*corsivo dell'A.*:n.d.r.) postula, allora, l'esistenza di un "noi" flessibile di una comunità, che rigetta ogni connotazione di tipo sostanziale e/o naturalistica: "inclusione significa qui non includere nel proprio e chiudere contro Altri. L'inclusione dell'Altro sostiene molto di più, vale a dire che i confini della comunità siano aperti per tutti – anche per quelli che sono estranei l'uno per l'altro ed estranei vogliono rimanere". *Idem*.

4. Una prospettiva “universalista”, per certi aspetti analoga a quella espressa nel pensiero di *Habermas* si ritrova anche in *Gustavo Zagrebelsky*.

Percepita, quella del multiculturalismo, come “una sfida alla convivenza tra gli esseri umani di portata globale”¹⁶ la soluzione auspicata starebbe per *Zagrebelsky* nell’“interazione” tra le culture¹⁷, la sola, infatti, che sfugge all’insidia dei radicalismi, quali, per un verso, la separazione, generatrice di “mera co-esistenza senza con-vivenza”¹⁸; per altro verso, l’integrazione, mirante alla costruzione della società omogenea, sul presupposto della possibilità di cambiamento delle culture e della confluenza l’una nell’altra¹⁹.

L’interazione si fonderebbe allora su un postulato virtuoso, quello cioè della (obiettiva) consapevolezza della “necessità e ... capacità delle culture di entrare in rapporto, per definire se stesse (e quindi difendersi dall’assimilazione)” ma anche della “disponibilità a costruire insieme e, eventualmente, a imparare l’una dall’altra”²⁰.

A differenza dell’integrazione che implica “l’omologazione alla cultura dominante e ai suoi «valori»”, l’interazione, “pur partendo dal riconoscimento delle diversità, anzi valorizzandole come elemento di potenziale ricchezza comune”²¹, mostra il pregio di essere “aperta all’evoluzione e alle reciproche influenze, in vista di un orizzonte umano comune”²².

La “sfida inedita” che il multiculturalismo lancia alle Costituzioni democratiche contemporanee sarebbe, dunque, di sollecitarle a “rigenerarsi in vista di un costituzionalismo per «Stati costituzionali aperti»²³, per i costituzionalisti, correlativamente, di “dedicarsi

¹⁶ G. Zagrebelsky, *La virtù del dubbio*, Roma-Bari, 2007, p. 111.

¹⁷ Di „interculturalità“ come “*incontro delle culture*” parla, specificatamente, Camillo Ruini, *Rieducarsi al Cristianesimo*, Milano, 2008, p. 22.

¹⁸ *Ibidem*, p. 118.

¹⁹ *Idem*.

²⁰ *Ibidem*, p. 122.

²¹ *Ibidem*, p. 124.

²² *Ibidem*, p. 125.

²³ *Ibidem*, p. 126.

con spirito nuovo e aperto al tema della cittadinanza e dei diritti e doveri che ne costituiscono il contenuto”²⁴.

5. L’analisi operata tanto da *Denninger*, con i richiami al pensiero di *Habermas*, quanto da *Gustavo Zagrebelsky*, con le soluzioni ivi prospettate, ribadiscono lo spessore problematico che connota, in generale, la relazione tra il diritto (costituzionale) vigente e la società multiculturale, in cui-parafrasando Umberto Eco ne: “*Il nome della rosa*”- sembra che ogni “retta” regola (dove “retta” vale, qui, per “classica”, in grado di regolare ad oggi la vita nelle società statali omogenee) parrebbe rivelarsi oramai obsoleta e priva di una reale efficacia regolativa.

Alla prospettiva di un universalismo “naturalistico” nella forma dell’agire comunicativo, che *Denninger*, sulla scia di *Habermas* parrebbe assecondare nell’intento di superare il limite delle specificità culturali per pervenire a soluzioni, in fine, condivise²⁵ sembra fare da *pendant* l’idea di un’interazione nella forma del reciproco apprendimento tra le culture.

6. Sembra dunque che la soluzione alla questione giuridica del multiculturalismo –semmai di una questione giuridica possa parlarsi- starebbe nel recupero di una prospettiva *lato sensu* naturalistica.

Sulla medesima lunghezza sembra allora potersi evocare anche l’impostazione “neo-costituzionalista” di *Antonio Baldassarre* circa il generale fondamento razionale del diritto, in virtù del suo radicamento nella realtà sociale che lo rende sempre in linea con i costumi e con la coscienza collettiva. Tale razionalità viene fatta risalire al dato, essenzialmente formale, della dimensione necessariamente comunicativa propria dei processi di produzione democra-

²⁴ *Idem.*

²⁵ Da qui, anche l’affermazione della natura flessibile del “noi” integrante la comunità (*Gemeinschaft*) -ciò che, peraltro, appare in contraddizione con l’originaria percezione di senso di siffatta categoria, in contrapposizione ontologica con quella della “società civile” (*Gesellschaft*) (Thon).

tica del diritto. Quest'ultimo si rivela, allora, come la "risultante discorsiva dei molteplici apporti da parte della pluralità dei soggetti, istituzionali e non, che partecipano al processo comunicativo «pubblico»²⁶. Da ciò la (rivoluzionaria) trasformazione del vecchio brocardo hobbesiano: "*auctoritas, non veritas, facit legem*" in quello, certo più moderno (ma non per questo più fondato o convincente): "*ratio, non auctoritas, facit legem*"²⁷.

Non sfugge la sintonia con il pensiero habermasiano²⁸ connettendosi al modello dell'agire pubblico effetti che nella pratica, tuttavia, risultano raramente rilevabili, come la razionalità intrinseca del prodotto normativo.

7. Tutte le prospettazioni sopra esposte appaiono senz'altro suggestive sul piano teorico. Tuttavia, i dubbi sull'impostazione neocostituzionalista si fanno più gravi quando, dal profilo formale, si cerchi di cogliere una razionalità (anche) di tipo sostanziale, riferito cioè alla qualità (razionale) del prodotto normativo²⁹.

Se infatti sul primo piano (razionalità formale) può bastare il richiamo alla forma democratica *-rectius*: alla procedura- della produzione normativa (razionalità in senso procedurale)³⁰ con rife-

²⁶ Così, ancora A. Baldassarre, *op. cit.*, (richiamando il pensiero di Habermas, Haeberle, Alexy e altri), pp. 3269/70.

²⁷ A. Baldassarre, *Una risposta a Guastini*, cit.

²⁸ Naturalmente, la considerazione della "Ragione" (*Vernunft*) come concetto centrale della scienza giuridica è espressa da molti altri Autori. Tra i tanti, cfr. in generale R. Alexy, *Theorie der juristischen Argumentation*, Frankfurt a.M., 1983, part. p. 43 ss. (ivi richiamando anche il pensiero di M. Kriele (*Theorie der Rechtsgewinnung*, Berlin, 1967, p. 227)).

²⁹ In tal caso, tuttavia, non si comprende bene come debba intendersi, sul piano giuridico-positivo tale razionalità che, comunque, non può declinarsi come indefettibilità dei contenuti di ogni singolo atto normativo. Essa, infatti, non serve a evitare le antinomie normative che possono crearsi all'interno dell'ordinamento giuridico statale. Per quanto attiene, in particolare, ad ipotesi di conflitto tra legge e Costituzione, esse andrebbero intese quali conflitti tra "razionalità parallele" delle quali la seconda viene ad avere la prevalenza.

³⁰ Quando la razionalità la si intenda, con presunzione assoluta, in conseguenza del dato formale/procedurale -pluralità di soggetti "uguali" partecipanti al processo comunicativo- tale requisito finirebbe per risolversi, in ultima analisi, nella questione circa la razionalità del modello organizzativo fondamentale (forma di governo). In siffatta accezione di razionalità, peraltro, resisterebbe l'obiezione relativa alla parzialità degli apporti partecipativi al processo comunicativo pubblico*. L'astratta congruità del complesso degli apporti comunicativi in quanto tali a generare decisioni razionali presuppone, ad ogni modo, la garanzia normativa

rimento invece al profilo sostanziale la presunzione di razionalità si rivela tutt'altro che insuscettibile di una prova contraria. Emblematiche, in tal senso, sono le molteplicità di posizioni emerse all'interno anche della maggioranza parlamentare con riguardo al tema dell'estensione dei diritti di partecipazione politica agli immigrati extracomunitari regolari, nonostante la prospettiva aperturista assecondata dall'ordinamento sovranazionale ³¹.

del diritto a partecipare, in primo luogo con la fissazione di regole autonome che si impongono all'osservanza di tutti gli interessati (es: assicurare riconoscimento reciproco e pari dignità ad ognuno degli apporti comunicativi e ad ognuno dei soggetti che intervengono nel circuito della comunicazione).

³¹ Nonostante la direttiva n.109/03 del Consiglio europeo (del 25.11.03) sullo "status di cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo", abbia indicato nei cd. "*consideranda*" l'esigenza di "ravvicinare lo *status* giuridico" di tali cittadini "a quello dei cittadini degli Stati membri" e che alle persone che soggiornano regolarmente in un determinato Stato membro per un periodo da definirsi e sono in possesso di un permesso di soggiorno di lunga durata dovrebbe dallo Stato essere garantita "una serie di diritti uniformi e quanto più simili a quelli di cui beneficiano i cittadini dell'Unione europea" (punto 2), sul presupposto che "l'integrazione dei cittadini di paesi terzi stabilitisi a titolo duraturo negli Stati membri costituisce un elemento cardine per la promozione della coesione economica e sociale, obiettivo fondamentale della Comunità enunciato nel Trattato" (punto 4) -A questo scopo, la stessa direttiva (art.11) prevede una serie di condizioni nelle quali si esige la parità di trattamento tra cittadino e straniero soggiornante di lungo periodo. Secondo tale articolo, il soggiornante di lungo periodo "gode dello stesso trattamento dei cittadini nazionali, per quanto riguarda:

- a) l'esercizio di un'attività lavorativa, subordinata od autonoma...
- b) l'istruzione e la formazione professionale, compresi gli assegni scolastici e le borse di studio secondo il diritto nazionale;
- c) il riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli professionali ...
- d) le prestazioni sociali, l'assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della legislazione nazionale;
- e) le agevolazioni fiscali;
- f) l'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e all'erogazione degli stessi, nonché alla procedura per l'ottenimento di un alloggio;
- g) la libertà di associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni di lavoratori o datori di lavoro o a qualunque organizzazione professionale di categoria...

h) il libero accesso a tutto il territorio dello Stato membro interessato, nei limiti che la legislazione nazionale prevede per ragioni di sicurezza- si riscontra l'orientamento restrittivo del legislatore statale in tema di condizione degli stranieri immigrati, mirato a rendere più difficile l'acquisizione della cittadinanza da parte degli immigrati regolari, frustrando, per questo aspetto, la pretesa attitudine inclusiva della Costituzione. In proposito valga, a titolo esemplificativo, il riferimento alle restrizioni disposte dalla legge (189/2002) in tema di ricongiungimento familiare dello straniero, che tra l'altro riduce i tempi di durata -da sei a cinque anni- del permesso di soggiorno per i soggiornanti di lungo periodo e fissa, come requisiti reddituali per il soggiorno, la titolarità di un reddito almeno non inferiore all'importo complessivo annuo dell'assegno sociale, oltre alla disponibilità di un alloggio "che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio" (art.9, comma 1, d.lgv. n. 286/1998 come modific. dall'art. 9, l. n. 189/2002); da ultimo, alla normativa - art. 5, l. 15.7.2009, n. 94,

Le disposizioni legislative nazionali che hanno rimarcato una differenziazione nel trattamento giuridico di cittadini ed immigrati, anche sul piano del beneficio dei diritti sociali, sono il prodotto di una volontà politica la cui natura “razionale” può essere giustificata unicamente *ex parte majoritatis*.

In conclusione, l'importanza dell'apporto che alla “razionalità” del diritto inteso quale “minimo comune denominatore nel conflitto tra visioni del mondo”³² reca il processo di comunicazione pubblica³³ se appare sostenibile sul piano teorico e formale, non allo stesso modo può ritenersi con riguardo ai contenuti normativi della decisione politica espressa dalla maggioranza.

Il diritto dunque, resta essenzialmente configurato come espressione di volontà (non di ragione) democratica³⁴.

In effetti, il richiamo all'agire comunicativo come strumento universale di creazione del discorso razionale, al quale tutti si conformano al di là delle singole specificità culturali, volano per la creazione di un nuovo “noi”, appare come una via irta se ad essere

recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”, che modifica l'art. 5 della legge 5.02.1992, n. 91- . che allunga i tempi di acquisizione della cittadinanza da parte del coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano.

³² A. Baldassarre, *loc. ult. cit.*

³³ Peraltro, negli ordinamenti democratici contemporanei, in cui la forza persuasiva del messaggio dipende molto dalle forme in cui esso viene reso pubblico, il problema finisce per investire le forme di comunicazione, attraverso le quali il circuito comunicativo viene reso evidente e conoscibile. Tali forme si configurano come un prisma che rifrange in modo diverso la pluralità degli apporti comunicativi, potenziando ed evidenziando, in questo movimento asimmetrico, soltanto alcuni di essi.

³⁴ L'impostazione circa l'agire comunicativo di Habermas, che più in generale si riconduce alla prospettiva di un “etica del discorso” –la quale attinge, a propria volta, al pensiero fecondo di K.-Otto Apel (di quest'ultimo, cfr., oltre al fondamentale *Diskurs und Verantwortung*, Frankfurt a.M., 1990, part. p. 270 ss., anche –e più specificamente [anche in senso critico] *Diskursethik vor der Problematik von Recht und Politik: Können die Rationalitätsdifferenzen zwischen Moralität, Recht und Politik selbst noch durch die Diskursethik normativ-rational gerechtfertigt werden ?*, in AA.VV., *Zur Anwendung der Diskursethik in Politik, Recht und Wissenschaft*, Frankfurt a.M. 1992, p. 29 ss.) trova riferimento, principalmente, in *Theorie der kommunikativen Handelns*, Band I und II, 4^{te} Aufl., Frankfurt a.M., 1987, (v. soprattutto, in Band II, p. 119 ss., 373 ss., 562 ss.), ma, dello stesso A., v. in proposito anche *Erläuterungen zur Diskursethik*, Frankfurt a.M., 1991, p. 119 ss.; *Strukturwandel der Öffentlichkeit*, Frankfurt a.M., 1990, part. p. 326 ss.. Con toni critici verso la teoria habermasiana si esprime, ad es., Robert Alexy, *Theorie der juristischen Argumentation*, Frankfurt a.M., 1983, p. 134 ss.

presa in considerazione è –oltre il profilo procedurale– anche la sostanza del prodotto normativo.

8. In tale ordine di idee, nemmeno troppo convincente mi appare la soluzione prospettata da *Gustavo Zagrebelsky* il cui postulato –“necessità” e “capacità” delle diverse culture di relazionarsi le une con le altre, manifestando una disponibilità ad apprendere– appare già contestabile nella pratica. In effetti, la interazione tra culture differenti e, sovente, antagoniste, si pone, se non come un’utopia o un messaggio da promuovere, certamente come un obiettivo di difficile realizzazione, come evidenziano i tanti conflitti a sfondo religioso, in cui poco o nessun rilievo ha il fatto che gli uomini che producono le differenze culturali abbiano comunque in comune “la stessa natura e la medesima apertura della ragione alla verità”³⁵.

9. In effetti, ciò che sembra scorgersi al fondo della configurazione del multiculturalismo in quanto “questione” giuridica è una chiara preoccupazione per il pregiudizio che esso possa recare al Bene dell’unità politica dello Stato.

Al riguardo, la prima difficoltà consiste nel coniugare, secondo una relazione positiva e feconda, il multiculturalismo con la percezione di un’identità collettiva dei cittadini ritenuta, da più parti, un indispensabile presupposto degli ordinamenti costituzionali democratici. Da qui, anche l’impegno ad elaborare soluzioni che siano in grado di recuperare, nella dialettica pluralistica, una condizione –sia pure elementare– di unità collettiva (anche) sostanziale.

Nondimeno, un’analisi giuridica del multiculturalismo implica pregiudizialmente che si dia una risposta alla domanda chi deb-

³⁵ Così ancora C. Ruini, *Rieducarsi al Cristianesimo*, cit., p. 22, il quale sulla base di un siffatto presupposto naturalistico ritiene che l’incontro delle culture “è possibile e avviene continuamente”. In senso contrario, invece, con particolare riguardo alle connotazioni della cultura islamica, v. invece J. Isensee, *Integration mit Migrationshintergrund*, in *Juristen Zeitung* (JZ), 2010, p. 317 ss.

ba intendersi, a questi fini, come l'“Altro”, l'“Estraneo” o l'“Escluso” con cui interagire o, eventualmente, forzare all'integrazione. A tali fini, il riferimento non è allo straniero che manifesta senz'altro una piena adesione/compatibilità alla cultura del Paese ospitante, che dunque desidera integrarsi in quel contesto. “Altro” è chi avverte una appartenenza culturale come diversa ed antitetica rispetto all'assetto culturale dominante, opponendo sovente alle specificità culturali di singole previsioni ordinamentali, una propria e specificità della quale rivendica tutela.

10. Tanto premesso, occorre precisare i termini in cui la società multiculturale integri una vera sfida alla “capacità inclusiva” della Costituzione (e alla Costituzione italiana, in particolare).

Il discorso richiede, allora, una qualche precisazione. Innanzitutto, occorre comprendere se con tale espressione ci si riferisce ad una dimensione di natura etica della Costituzione, una sorta di propensione o attitudine intrinseca di essa a generare consenso. In tal senso, si verterebbe in un ambito di analisi comunque estraneo alla scienza giuridica.

Altro sarebbe se si riconoscesse una forza normativa autonoma a siffatta “capacità inclusiva” della Costituzione, da rintracciarsi dunque nel complesso delle disposizioni integranti l'ordito costituzionale.

Certo, non è contestabile che ogni Carta costituzionale possa spiegare (e storicamente spieghi...) un effetto identificante e inclusivo, favorendo il processo di formazione di un'identità collettiva³⁶. Così, anche la Carta repubblicana del '48 –e, più in generale, le Costituzioni democratiche europee del II dopoguerra- ha senz'altro concorso alla determinazione di un tale effetto, favorendo il superamento delle antiche (inizialmente, non sopite) divaricazioni pre-

³⁶ Cfr., in proposito, A.v.Bogdandy, *Europäische und nationale Identität: Integration durch Verfassungsrecht* ?, in *VVDStRL* 62, Berlin, 2003, p. 170 ss. Di un'“omogeneità minima”, ad es., parla anche E.-W. Böckenförde, *Demokratie als Verfassungsprinzip*, in Id., *Staat - Verfassung - Freiheit*, 2ª Aufl., Frankfurt a.M., 1992, p. 348 ss. quando enumera le condizioni essenziali per l'esistenza di una democrazia politica.

senti in seno alla società civile tra, rispettivamente, sostenitori e avversatori del regime fascista³⁷.

Tanto, tuttavia, non implica che l'effetto identificante rientri tra i compiti primari della Costituzione italiana. Essa fonda, invece, la propria forza, per un verso, sul Bene della libertà individuale, sulla quale ciascuno può basarsi per costruire la propria condizione relazionale, attendere al proprio sviluppo e perseguire gli obiettivi ritenuti i più meritevoli alla garanzia del perseguimento di "buona vita", in condizioni di uguaglianza³⁸; nonché sul complesso dei diritti fondamentali che integrano l'istanza personalista. Per altro verso, sul principio democratico quale criterio organizzativo fondamentale della comunità politica statale cui si affianca il principio solidarista come forma di inveroimento di una più generale istanza comunitarista. Si tratta, dunque, di un sistema normativo a trama "aperta" che può mediatamente sviluppare e rafforzare un senso di appartenenza e così modellare un'identità collettiva. Ma si tratta di esiti estranei ad un'analisi di tipo giuridico-positivo, che non spetta pertanto al giurista di misurare.

Se, dunque, non è errato ritenere la produzione di un tale effetto come un'"aspettativa della Costituzione" (*Verfassungserwartung*)³⁹, tuttavia quest'ultima resta sprovvista di prescrizioni direttamente mirate a produrlo⁴⁰.

³⁷ Cfr., in proposito, anche A.v.Bogdandy, *Europäische und nationale Identität: Integration durch Verfassungsrecht ?*, in *VVDStRL* 62, Berlin, 2003, p. 157 ss.

³⁸ „Der Gleichheit in der grundrechtlichen Freiheit korrespondiert die Verfassungserwartung, dass der Ausländer fähig und willens ist, diese Freiheit selbstverantwortlich zu gebrauchen“: J. Isensee, *Integration mit Migrationshintergrund*, cit., p. 318.

³⁹ „Prinzipiell erwartet die Verfassung, dass sich die Integration aller, gleich ob Inländer oder Ausländer, im freien Spiel der gesellschaftlichen Kräfte vollzieht, dass die Bedürfnisse der Einzelnen ausreichen, um Kontakte, Leistungsaustausch und Interessenausgleich herbeiführen, dass gleichwohl einem jeden noch Spielraum verbleibt, um für sich selbst Distanz oder Nähe zur sozialen Umwelt zu bestimmen Gleichheit in der grundrechtlichen Freiheit korrespondiert die Verfassungserwartung, dass der Ausländer fähig und willens ist, diese Freiheit selbstverantwortlich zu gebrauchen“: J. Isensee, J. Isensee, *Integration mit Migrationshintergrund*, cit., p. 318.

⁴⁰ In particolare, un effetto mediatamente induttivo di costruzione di un'identità collettiva attraverso, ad es., uno sviluppo progressivo di un generalizzato (in tal senso, unificante) consenso può ricondursi tanto alle prescrizioni riguardanti la cd. parte sostanziale (principi, diritti fondamentali) della Costituzione quanto da quelle che disciplinano invece l'assetto organizzativo dello Stato.

In particolare, pur senza ignorare che quello dei diritti è diventato il terreno privilegiato di un confronto/conflitto tra identità culturali poco disposte all'interazione, un effetto mediatamente identificante può scaturire dalla comune consapevolezza di una Costituzione responsiva di fronte a tali conflitti, come nel caso delle molteplici questioni ruotanti intorno al tema della libertà religiosa, di cui tanto i –soprattutto quella tedesca- hanno avuto modo di occuparsi (A). Si pensi, ancora una volta, alle questioni del crocifisso o dell'ostensione dei simboli religiosi, come anche alla questione della formazione religiosa all'interno delle scuole pubbliche*. In quest'ottica, può ben dirsi che i diritti fondamentali, oltre ad integrare il tessuto giuridico indefettibile di ogni assetto statale democratico⁴¹, possono indurre la ricerca di “rinnovate coerenze” nello Stato multiculturale o promuovere “nuove cittadinanze”, in ultima analisi sono in grado di arricchire il vocabolario della “identità sociale” (società civile e politica) di “diversi sensi comuni”⁴².

11. Un discorso in parte diverso potrebbe farsi avuto riguardo, invece, al versante della disciplina organizzativa. In tal senso,

Sul primo versante, opererebbe la consapevolezza che il principio di libertà quale connotato proprio dei diritti fondamentali rappresenti l'ottimale presupposto per un'autonoma determinazione delle condizioni che attendono ad una concezione pluralista della felicità e della buona vita (A). In tal senso, a favorire l'effetto identificante non mi sembra essere tanto una concezione *lato sensu* funzionale della libertà individuale, che ne giustifichi il riconoscimento unicamente a condizione che ciascuno adotti anche comportamenti generalmente simili, a sostegno del bene comune (Così, ad es., P. Kirchhof, *Der demokratische Rechtsstaat – die Staatsform der Zugehörigen*, in *HStR*, IX, 1997, p. ss.). Ad avere rilievo in tal senso è, invece, la concezione propria dei diritti di libertà quali *Abwehrrechte* contro penetranti ingerenze del potere pubblico, insieme al fatto che essi rappresentano un presidio a tutela di chi, italiano o straniero, sia legittimato a farli valere davanti ad un'autorità giurisdizionale.

⁴¹ Tanto traspare anche dalle parole di Reinhard Müller, definite “ottimistiche e idealistiche” da Erhard Denninger...), secondo cui nessuno Stato potrà resistere a lungo in un mondo globalizzato qualora negasse il rispetto dei diritti umani (“...der normative Anspruch einer Verfassung nichts ist, was dieser gleichsam von Natur her, aus einem angenommenen Wesen oder Begriff der Verfassung heraus, beigegeben ist. Er ist vielmehr wesentlich ein Konstrukt, das Resultat einer Zuschreibung, und jede Zeit, jede politische Ordnung, auch jede Wissenschaft formt ihn nach ihren Vorstellungen und Bedürfnissen ändern. Gerade der normative Anspruch des Grundgesetzes hält heute keinen Vergleich mit der Zeit seiner Entstehung mehr aus“: così, v. ancora U. Volkmann, *Verfassungsrecht zwischen normativem Anspruch und politischer Wirklichkeit*, cit., p. 62.

⁴² G. Zagrebelsky, *op. ult. cit.*, p. 95.

la perdurante esclusione dal godimento dei diritti politici degli extracomunitari che stabilmente vivono nel Paese, in presenza di una disciplina della cittadinanza che privilegi il criterio dello *jus sanguinis*, potrebbe essere addotto a ragione di una violazione del principio democratico. Ciò che rileva, a fini inclusivi, sarebbe pertanto il principio democratico inteso essenzialmente come (ideale) corrispondenza tra organo di rappresentanza democratica e la comunità di base.

Tanto, presuppone però un'accezione in termini sostanziali della democrazia che appare nient'affatto scontata. In particolare, non parrebbe inferirsi dalla Costituzione elementi univoci, diretti a rivelare l'esigenza di un principio normativo di corrispondenza tra popolo e comunità di base.

Vero è che dalla Carta repubblicana non risultano riferimenti univoci che valgano a far ritenere, quello dello *jus sanguinis*, come il criterio necessariamente fondamentale per l'attribuzione della cittadinanza. In essa, infatti, il popolo è identificato *tout court* come il complesso dei cittadini, senza indicazioni ulteriori sul presupposto ontologico –di tipo naturale, etnico o culturale– che ne possa caratterizzare l'identità. Ciò, tuttavia, non vale a legittimare senz'altro l'esistenza di una violazione del principio democratico in un ordinamento che continui a fondarsi su tale criterio per l'attribuzione dello *status* di cittadino.

Nondimeno, un effetto ricostruttivo di una nuova (e più integrata) identità collettiva potrebbe senz'altro riconnettersi all'ampliamento della partecipazione attraverso l'attribuzione a nuove categorie di soggetti dei diritti politici. In tale direzione, peraltro, sembrano andare anche le aperture generate dalla normativa comunitaria circa la possibilità di una ammorbidimento della relazione che lega la titolarità dei diritti politici alla cittadinanza (...)⁴³. Tanto, peraltro, sembra in linea con un'esperienza che ha

⁴³ ...sebbene una riforma della disciplina sulla cittadinanza nel senso che si è detto sia avversata soprattutto dai sostenitori della teoria cd. dell'appartenenza (popolo inteso come comunità di *Volksgenosse*) come concetto-base indefettibile

progressivamente concorso a diluire, fino a farla scomparire del tutto, la coppia: cittadinanza- “appartenenza/soggezione” dell’individuo allo Stato, generata da ragioni legate alla comunanza di tradizione, lingua e “cultura”, che lo legava anche all’idea di Nazione “originaria”. Ora –come è stato efficacemente detto- il discorso sulla cittadinanza tende a translitterare in quello sui diritti⁴⁴.

In definitiva, rientra nella discrezionalità del legislatore ordinario vagliare l’opportunità di soluzioni dirette a favorire il potenziamento su base volontaria⁴⁵ dell’acquisizione di cittadinanza⁴⁶.

12. Interessante, a questo punto, può essere anche il parallelo con le vicende connesse al processo di integrazione comunitaria, alla cui base è l’esistenza di una matrice culturale comune ai popoli europei, il cui punto di effusione è preconizzato nel varo di una Costituzione europea. A tanto, peraltro, dovrebbe corrispondere una generale consapevolezza dell’esistenza di un’ identità collettiva europea quale attributo di appartenenza e riconoscimento – configurata, a propria volta, come presupposto indefettibile dell’esistenza di un popolo europeo quale titolare del potere costituente (di livello europeo).

dello Stato di diritto democratico (*P. Kirchhof*) Del resto, in questa direzione è indirizzata (da tempo) anche la giurisprudenza costituzionale tedesca che ha fatto richiamo, tra l’altro, al portato dell’art. 21 della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo unicamente per sostenere una facilitazione nell’acquisizione dei diritti di cittadinanza *..

⁴⁴ Staiano, *loc. ult. cit.*. In tal senso, v. anche A. Tizzano, *Alle origini della cittadinanza europea*, cit., p. 1038 che, tuttavia, evoca i problemi derivanti, al riguardo dal fatto dell’esistenza di una doppia condizione di cittadini, nazionale e comunitaria e che tali diritti sono tutelati anche dai singoli ordinamenti statali di appartenenza.

⁴⁵ In tal senso, insiste C. Amirante, voce *Cittadinanza (teoria generale)*, in *Enc. Giur. Treccani*, XII aggiornam. Roma 2003. In merito, v. anche il (corretto) rilievo critico formulato da S. Staiano, *Migrazioni e paradigmi della cittadinanza: alcune questioni di metodo*, ora in www.federalismi.it, p. 12 dello stampato, in ragione del fatto che tuttora risulta dominante nelle legislazioni europee che disciplinano la cittadinanza, il criterio dello *jus sanguinis*.

⁴⁶ A riprova di ciò è anche lo sforzo costante dei soggetti di governo locale per favorire, con soluzioni più o meno acconce, l’estensione anche a questi ultimi dei diritti di partecipazione politica. Evidenzia il profilo partecipativo come consustanziale al concetto giuridico di cittadinanza, G.U. Rescigno, *Note sulla cittadinanza*, in *Dir. pubbl.*, 2000, p. 765 ss.

L'affinità con le dinamiche della società multiculturale risiedono, a mio avviso, unicamente nella presenza, anche a livello europeo, di un pluralismo nuovo –si tratterebbe, nello specifico, di un pluralismo di identità nazionali- che andrebbe, in fine, ricondotto ad un denominatore di senso comune, sostanziale e/o organizzativo, come fattore di coesione politica.

Peraltro, differenti sono - come è noto- gli approcci dottrinali al tema della Costituzione europea, secondo si dia già per esistente una identità collettiva europea o, invece, si consideri ancora carente la presenza di un popolo europeo. A questo riguardo, appare scontato il riferimento alla posizione di *Dieter Grimm*, ostile nei confronti della Costituzione europea sul presupposto della mancanza di un popolo europeo percepito come realtà sociale omogenea⁴⁷. Si tratta di una posizione in qualche modo riflessa dalla cd. sentenza-Maastricht del Tribunale costituzionale federale di Germania⁴⁸ e, per certi versi, ribadita anche nella successiva, recente sentenza-Lisbona*.

Ma, oltre il fatto di rivelare una comune, problematica tensione all'unità (politica) non possono riscontrarsi affinità ulteriori nel processo di integrazione comunitaria con le questioni che propriamente attagliano la società multiculturale. Quelle relative alla determinazione dell'identità di un popolo europeo inteso in senso "sostanziale", muove infatti da premesse ben differenti, a partire dalla (poco smentibile) consapevolezza dell'esistenza di eredità culturali, religiose ed umanistiche" dell'Europa⁴⁹, di un "patrimonio culturale europeo" (art.3,n.3, TUE) ed, a livello giuridico di un complesso di "tradizioni costituzionali comuni" ai Paesi dell'Unione (art.6, n. 3, TUE), che trova nei principi della democrazia rappre-

⁴⁷ D. Grimm, *Braucht Europa eine Verfassung ?*, München: Carl Friedrich von Siemens Stiftung, 1995 (Reihe "Themen", Band 60, Vortrag gehalten am 19. Jan. 1994; Hrsg. von Heinrich Meier) ora anche in *JZ*, 1995, p. 581 ss. Peraltro, sulla distinzione con il concetto di popolo inteso in senso schmittiano, cfr. J. Habermas, *Die Rechte der Anderen (Braucht Europa eine Verfassung ? – Eine Bemerkung zu Dieter Grimm)*, cit., p. 188.

⁴⁸ BVerfGE,.....

⁴⁹ Staiano, *loc ult. cit.*.

sentativa, dello Stato di diritto, della Giustizia sociale, del rispetto della dignità umana i suoi elementi fondamentali⁵⁰.

Ciò ha condotto alla elaborazione normativa di un concetto nuovo di cittadinanza (europea)⁵¹ rispetto alla sua declinazione classica che inquadra i cittadini in una relazione di assoluta soggezione nei confronti dello Stato e, corrispettivamente, di “*alterità assoluta nei confronti degli appartenenti ad altri Stati nazione*”⁵². Ma anche la cittadinanza europea, analogamente, del resto, a quella nazionale, vale a tracciare una frontiera, giuridica, geografica e culturale, di una comunità politica (*Gemeinschaft*), oltre la quale si staglia la sfera dei “diversi” e degli Esclusi, in contrapposizione ai quali la prima istituzionalizza e sancisce un vincolo di appartenenza ad un assetto normativo contrassegnato da principi e diritti civili, a cui si connette anche un sistema di diritti di natura politica. Intesa quale fattore di distinzione/contrapposizione, la cittadinanza europea segna il perimetro *lato sensu* culturale di una unità politica di livello sovranazionale⁵³.

13. Se, poi, dal piano dell’analisi giuridica si trasmigra a quello proprio delle scienze umanistiche si mostra suggestiva (benché, per molti aspetti, non sorprendente...) l’affermazione di *Armin v. Bogdandy*, che, cioè, “*Con riguardo ad una identità genuinamente europea*” risulta ancora in una fase embrionale la costruzione di un “vocabolario dell’identità europea”, dove peraltro resta mancante una locuzione “Costituzione europea”. Nel “*discorso pubblico*” – sostiene dunque l’A.- “*la Costituzione europea non è una realtà ma una possibilità*”⁵⁴.

⁵⁰ Preambolo del Trattato sull’Unione europea (Maastricht, 1992).

⁵¹ Sulle origini della cittadinanza europea, cfr. per tutti A. Tizzano, *Alle origini della cittadinanza europea*, in *Dir. Un.eur.*, 4/2010, p. 1032 ss.

⁵² Staiano, *loc. ult. cit.*

⁵³ Cfr., in proposito, anche A.v.Bogdandy, *Europäische und nationale Identität: Integration durch Verfassungsrecht ?*, in *VVDStRL* 62, Berlin, 2003, p. 157 ss.

⁵⁴ A.v.Bogdandy, *Europäische und nationale Identität: Integration durch Verfassungsrecht ?*, in *VVDStRL* 62, Berlin, 2003, p. 171.

Ma sul piano giuridico-positivo la Costituzione europea, quanto meno nell'esistenza di un complesso normativo atto a fondare un potere ed a legittimarlo, è una realtà difficile da contestare. La percezione della Costituzione europea quale mera "possibilità" non ha tanto riguardo al suddetto profilo quanto, invece, all'idea di una Legge fondamentale generata da un potere costituente e gerarchicamente sovraordinata ad ogni altra fonte comunitaria, nella quale è la rappresentazione dell'etica comune di un popolo europeo – la cui premessa sono le affinità sostanziali degli europei⁵⁵ – a generare effetti identificanti⁵⁶.

14. Formulare delle conclusioni in base a quanto fin qui si è venuto, come pure delineare scenari ed orientamenti di uno sviluppo possibile degli ordinamenti giuridici statali in senso conforme alle istanze proprie della società multiculturale, appare impresa non poco ardua. Basti pensare alle più recenti inversioni di tendenza che, nei confronti del multiculturalismo hanno manifestato alcuni Governi europei (Francia, Inghilterra)⁵⁷, muovendo dalla constatazione che le politiche di integrazione sono sostanzialmente fallite.

D'altro canto, anche sul versante dell'integrazione europea il processo di costruzione di identità collettiva segna il passo: per un verso, sembra consolidarsi soprattutto un'asse franco-tedesca che si propone come motore dell'integrazione. Di contro, le resistenze mostrate da alcuni Paesi-membri nei confronti della proposta di un più stretto coordinamento delle politiche economiche fra i Paesi dell'Euro, avanzata dalla Francia e modellata dalla Germania in base ai suoi particolari interessi, come anche nei confronti della proposta tedesca di introdurre a livello costituzionale una norma limitativa di deficit di bilancio, come è già presente nel *Grundge-*

⁵⁵ *Ibidem*, p. 176.

⁵⁶ *Ibidem*, p. 176: „Das Grundgesetz ist hiernach ‚Ausdruck und Gedächtnis (corsivo dell'A.: n.d.r.)des durch tradierte Sittlichkeit geprägten deutschen Volkes. Es wirkt identitätsbildend...“.

⁵⁷ V. di recente la posizione ostile al multiculturalismo espressa dal Premier conservatore inglese David Cameron alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco.

setz, costituiscono il sintomo di (non marginali) tensioni all'interno del quadro comunitario⁵⁸.

Soltanto l'esperienza sarà in grado, dunque, di misurare la volontà e l'impegno dei legislatori nazionali di assecondare le istanze del multiculturalismo. L'auspicio è che la forza identificante della Costituzione e, così, la sua capacità di indurre una (nuova) coesione sociale possa svolgersi per il tramite delle forme e delle procedure proprie dello Stato costituzionale insieme con il modo di legittimazione democratica della decisione politica⁵⁹. La pratica della partecipazione politica secondo le regole scandite dal diritto costituzionale serba, insomma, un'aspettativa al consenso razionale, ben oltre e al di là delle differenze (e, come spesso accade, degli antagonismi) culturali che animano la società civile.

È la "cittadinanza democratica" (*demokratische Staatsbürgerschaft*), dunque, la via per (provare a) incentivare un'"astratta solidarietà tra estranei mediata dal diritto"⁶⁰, fondata su un "contesto interno condiviso di possibile comprensione" capace di rappresentare la base comune all'interno della società multiculturale.

Ancora una volta, il richiamo è alla forza effettiva che, sul piano della creazione dell'unità politica, le norme costituzionali dello Stato democratico da sempre manifestano. La consapevolezza della loro razionalità nella percezione di chi, *ab intra* (da chierico), ne sperimenta la forza regolatrice configura dunque il principale fattore identificante. La loro pratica, in una forma che possibilmente valorizzi al massimo grado le possibili *Weltanschauungen* retrostanti i principi fondamentali, induce a modellare in senso unitario il

⁵⁸ V. R. Prodi, *Troppi rischi con l'Europa alla tedesca*, in *Il Mattino* del 06.02.2011, in cui l'A. stigmatizza il metodo tedesco di imposizione dei contenuti della proposta di più stretto coordinamento delle politiche economiche dei Paesi membri, tuttavia senza alcuna consultazione degli altri Paesi dell'Unione europea.

⁵⁹ J. Habermas, *Die Rechte der Anderen (Braucht Europa eine Verfassung? – Eine Bemerkung zu Dieter Grimm)*, cit., p. 189.

⁶⁰ *Idem* („Die demokratische Staatsbürgerschaft – im Sinne von citizenship- stiftet eine vergleichsweise abstrakte, jedenfalls rechtlich vermittelte Solidarität unter Fremden“).

modus vivendi in una comunità di cittadini democratici, favorendone alla lunga il riconoscimento generalizzato come senso di appartenenza.

Tanto, in definitiva, esprime la sostanza delle norme dello stato costituzionale, che “nelle forme giuridiche della partecipazione politica e dello *status* di cittadino costruito in modo sostanziale attraverso la via democratica”⁶¹, preconizzano un’integrazione sociale virtuosa.

Ma la razionalità del discorso costituzionale, come forza normativa delle singole prescrizioni più che in un loro astratto radicamento culturale, si avverte e si misura nella pratica applicativa della giurisprudenza chiamata, di volta in volta, a rendere giustizia secondo diritto e, in ultima analisi, a determinare le condizioni della convivenza in un contesto multiculturale dove la “cultura di maggioranza” non deve fondersi con la giustizia⁶².

In tale direzione, peraltro, concorre anche lo sviluppo costante di un processo di internazionalizzazione/europeizzazione del diritto interno degli ordinamenti statali*, che tende a destrutturare l’interpretazione “culturalmente orientata” dei diritti fondamentali, sostenuta dai giudici statali, e ad aprire la strada ad un’interpretazione di tipo “universalistico”, emancipata dalle specifiche inflessioni culturali connesse ai singoli ordinamenti nazionali⁶³. Esemplificativa, al riguardo, è la giurisprudenza costituzionale in tema di applicabilità delle previsioni C.E.D.U.⁶⁴.

⁶¹ *Idem* („Die demokratische Staatsbürgerschaft – im Sinne von citizenship- stiftet eine vergleichsweise abstrakte, jedenfalls rechtlich vermittelte Solidarität unter Fremden“).

⁶² *Ibidem*, p. 190 („Wenn innerhalb desselben demokratischen Gemeinwesens verschiedene kulturelle, religiöse und ethnische Lebensformen gleichberechtigt neben- und miteinander existieren sollen, muß sich die Mehrheitskultur aus der gewachsenen –historisch erklärbaren- Fusion mit der von allen Staatsbürgern geteilten politischen Kultur lösen“).

⁶³ Cfr., in proposito, ancora J. Habermas, *Kulturelle Gleichbehandlung – und die Grenze des Postmodernen Liberalismus*, in *Id.*, *Zwischen Naturalismus und Religion*, Frankfurt a.M., 2005, p. 281, il quale mette in rilievo come „Die Verschmelzung von Staatsbürgerschaft und nationaler Kultur hat eine »einfarbige«, für kulturelle Differenzen unempfindliche Interpretation der Bürgerrechte zur Folge“.

⁶⁴ In tema, v. da ultimo, R. Grawert, *Das Grundgesetz im Lichte seiner Grundrechte*, in *Der Staat*, 49 (2010), p. 537 ss.

In tale prospettiva, auspicabile si conferma l'opportunità di una riforma della disciplina legislativa sulla cittadinanza che ne faciliti l'acquisizione da parte degli stranieri extra-comunitari⁶⁵ anche se le spinte in senso contrario, in nome di una astratta garanzia di sicurezza, si fanno sempre più intense.

Al legislatore "storico"⁶⁶, pertanto, è riservata la decisione se intraprendere un nuovo corso, come anche di fissare le condizioni necessarie che garantiscano la pacifica coesistenza di uomini e gruppi di uomini diversi per matrice religiosa e culturale, nella scuola come nella formazione, nel mondo del lavoro come nel sistema di sicurezza sociale⁶⁷.

Se nel pensiero di *Gustav Radbruch* il diritto appare come "realtà riferita a valori" ("*wertbezogene Wirklichkeit*"), in cui un rilievo decisivo assume il peso della omogeneità culturale, ciò non sembra smentire, in principio, il fatto che quest'ultima possa rivelarsi nella comune condivisione di regole formali come base legitti-

⁶⁵ Non si tratta tuttavia di una riforma che appaia come costituzionalmente necessaria sul presupposto che la disciplina vigente in materia rechi in sé profili di illegittimità costituzionale con riguardo, in particolare, alle condizioni di osservanza del principio democratico. Secondo la giurisprudenza del Tribunale costituzionale federale tedesco corrisponde propriamente alla fisiologia degli ordinamenti democratici e all'idea di libertà che vi sottende, che sussista per quanto possibile una congruenza tra titolari di diritti politici e soggetti stabilmente residenti sul territorio dello Stato, dunque sottoposti al potere di comando di quest'ultimo.: cfr. BVerfGE, 83, 37 ss., come richiamata da E. Denninger, *op. loc. cit.*, p. 237.

⁶⁶ Al riguardo, l'irrazionalità della legge consegue alla pronuncia di illegittimità emessa dal giudice costituzionale, come dimostrano, ad es., le non poche sentenze della Corte italiana sanzionatorie di previsioni riguardanti, in generale, il trattamento degli stranieri extra-comunitari. Cfr., tra le altre, Corte cost., sent. n. 306/2008, in cui la Corte ha dichiarato l'illegittimità di una disciplina legislativa in materia di riconoscimento di diritti sociali agli stranieri extracomunitari (art.80, comma 19, l. n.388/2000 e art. 9, comma 1, d.lgv. 286/98 –come mod. dall'art. 9, comma 1, l. 189/02, e poi sostituito dall'art.1, comma 1, d.lgv. n. 3/07, nella parte in cui escludono che l'indennità di accompagnamento ex art. 1 l. n.18/80, possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perché essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno e poi previsti, in virtù del d.lgv. n. 3/07, per il permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo. Inoltre, Corte cost., sent. n. 11/09, dichiarativa di illegittimità cost.le dell'art.80, comma 19, l. n. 388/2000 e dell'art. 9, comma 1, d.lgv. 286/98 –come mod. dall'art. 9, comma 1, l. 189/02, e poi sostituito dall'art.1, comma 1, d.lgv. n. 3/07, nella parte in cui escludono che la pensione di inabilità ex art. 12, l. 118/71, possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari in quanto privi dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno e poi previsti, in virtù del d.lgv. n. 3/07, per il permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo.

⁶⁷ *Ibidem*, p. 238.

mativa delle decisioni politiche recate dal diritto stesso, rappresentando un fattore di creazione di unità politica ⁶⁸.

⁶⁸ H. Kelsen, *Die Rechtswissenschaft als Norm- oder als Kulturwissenschaft*, 1916, come citato in H. Hofmann, op. ult. cit., p. 4 (e,ivi, nota 35). Nonché, Id., *Hauptprobleme der Staatsrechtslehre*, 2. Neudruck der zweiten Auflage Tübingen 1923, Darmstadt, 1984, part. p. 311 ss. Sulla stessa posizione, di una attenzione della scienza giuridica unicamente alla validità del diritto (non, dunque, anche all'effettività..), v. E. Lask, come citato sempre ivi, nota 36.